

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e/o SCHEMA DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI PASTO CARTACEI CIG n. 3439477A33

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO E REQUISITI ESERCIZI CONVENZIONATI

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a favore dei dipendenti di FAL S.r.l., mediante buoni pasto, nelle accezioni di cui all'art. 285 del DPR n. 207/2010, utilizzabili presso esercizi convenzionati direttamente dall'appaltatore, con relativo servizio di trasporto, consegna e rendicontazione. Il sistema dovrà essere conforme alle specifiche tecniche descritte nel presente capitolato.
2. Gli esercizi convenzionati devono possedere regolare licenza per la somministrazione di cibi e bevande, possedere i requisiti e svolgere le attività di cui al comma 3° dell'art. 285, D.p.r. 207/2010. Resta fermo il possesso dell'autorizzazione sanitaria di cui all'art. 2 della legge 30/04/1962, n. 283 e s.m.i., nel caso di preparazione o manipolazione dei prodotti di gastronomia all'interno dell'esercizio.
3. L'importo complessivo presunto dell'appalto è stimato in € 2.244.600,00 oltre IVA al 4%. Il fabbisogno stimato è di 435.000 buoni pasto per 36 mesi (145.000 buoni pasto ogni 12 mesi).
4. In caso di riduzione del fabbisogno di buoni pasto, la Ditta aggiudicataria non potrà pretendere alcunché oltre all'importo corrispondente al numero di buoni pasto forniti, fermo comunque il limite della variazione dell'importo contrattuale - da calcolarsi tenendo conto del prezzo netto di aggiudicazione - nell'ambito di 1/5 in aumento o in diminuzione, ex art. 11 del R.D. n.2440 del 18/11/1923.
5. Il prezzo a base di gara è rappresentato dal valore facciale del buono pasto al netto dell'IVA al 4% ed è quindi pari a netti € 5,16.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI DELL'APPALTO

L'appalto ed i rapporti derivanti dall'aggiudicazione dello stesso sono regolati da:
-dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; D.p.r. 207/2010, art. 285 e disposizioni ivi richiamate;
-norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare;
-Codice Civile per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo contrattuale sarà frutto dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara e si intenderà comprensivo di ogni spesa e onere per produrre, trasportare e consegnare i buoni pasto nelle sedi indicate in contratto e qualsiasi onere connesso.
2. Le variazioni dell'imposta sul valore aggiunto lasciano inalterato il contenuto economico del contratto già stipulato.
3. FAL S.r.l., nel corso della durata del contratto, potrà variare, anche solo temporaneamente, le iniziali modalità di esecuzione dei servizi. Tali modifiche non comporteranno indennizzi o modifiche contrattuali.
4. L'importo offerto resterà fermo per tutta la durata del contratto.

ART. 4 – DURATA

L'appalto del servizio di cui all'art. 1 avrà durata di mesi 36 con decorrenza dalla stipula del

contratto.

ART. 5 – REQUISITI DEI BUONI PASTO

1. Il valore facciale del buono è fissato in € 5,16, oltre IVA 4%. Le variazioni dell'IVA lasciano inalterato il contenuto economico dei contratti già stipulati come previsto dall'art. 285, co.11, D.p.r. 207/2010.

2. I buoni pasto:

- a) consentono all'utilizzatore di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al valore facciale del buono pasto;
- b) costituiscono il documento che consente all'esercizio convenzionato di provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
- c) sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
- d) non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro;**
- e) sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

3. Inoltre i buoni pasto devono riportare:

- a) il codice fiscale o la ragione sociale di Fal s.r.l.;
- b) la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione;
- c) il valore facciale espresso in valuta corrente;
- d) il termine temporale di utilizzo;
- e) uno spazio riservato alla apposizione della data di utilizzo, della firma dell'utilizzatore/dipendente e del timbro dell'esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato;
- f) la dicitura «Il buono pasto non è cumulabile, né cedibile né commerciabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dall'utilizzatore».**

6. I buoni pasto dovranno, altresì, **essere intestati nominativamente** ad ogni dipendente.

7. Le società di emissione è tenuta ad adottare idonee misure antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto. Inoltre, ogni buono pasto riporterà il Codice Identificativo Gara (CIG) al fine di ottemperare agli oneri di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, l.n. 136/2010 con le modalità indicate dall'AVCP al punto 4.4 della determinazione 7 luglio 2011 n. 4.

ART. 6 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. L'appaltatore dovrà garantire il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti delle FAL, attraverso esercizi convenzionati aventi i requisiti di cui all'art. 1 del presente capitolo. Il servizio avverrà mediante presentazione agli esercizi convenzionati dei buoni pasto forniti dall'appaltatore aventi le caratteristiche indicate all'art. 5 che precede.

2. L'appaltatore dovrà assicurare per tutta la durata del contratto un numero di esercizi convenzionati pari a quello dichiarato in sede di offerta tecnica e con le caratteristiche richieste all'art 1 e che abbiano ubicazione in prossimità di tutte le sedi lavorative FAL di seguito elencate:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| • Acerenza (Pz) | Contrada Cerasa s.n. |
| • Altamura (Ba) | P.zza Epitaffio |
| • Avigliano Città (Pz) | Viale della Stazione |
| • Binetto (Ba) | Via Stazione |
| • Ferrandina (Pz) | Via/Viale/P.zza |
| • Genzano (Pz) | Scalo Ferroviario Genzano |

• Gravina (Ba)	Via Madonna delle Grazie, n. 1
• Grumo Appula (Ba)	Piazzale A. Costa
• Castelluccio Inf. (Pz)	Via Stazione FAL
• Marinella (Mt)	SS.99 Km 6,43 Altamura
• Matera Sud	Via Lanera
• Matera Villa Longo	Via Nazionale n. 76
• Mellitto (Ba)	SS.96 Grumo Appula
• Montescaglioso (Mt)	Montescaglioso città
• Montalbano J. (Mt)	Strada Provinciale 103
• Modugno (Ba)	P.zza Casavola
• Oppido (Pz)	Oppido città
• Palo del Colle (Ba)	P.zza Vittorio Veneto
• Pisticci Scalo (Mt)	Via Stazione n. 2
• Pescariello (Ba)	Contrada Pescariello SS. 96
• Pietragalla (Pz)	Contrada Crocevia
• Potenza Città	Viale Marconi n. 206
• Potenza S. Maria (Pz)	Via Angilla Vecchia
• Lagonegro (Pz)	Via Umberto I
• Montescaglioso (Mt)	Montescaglioso città
• Tolve (Pz)	Tolve città
• Toritto (Ba)	Viale dei Caduti

Per le sole sedi lavorative di Acerenza, Ferrandina, Genzano, Castelluccio Inferiore, Marinella, Mellitto, Pisticci Scalo, Pescariello, Lagonegro, l'esercizio convenzionato può essere ubicato ad una distanza non superiore ai 15 km, trattandosi di sedi collocate lontano dal paese. Negli altri casi, non ricorrendo i medesimi presupposti, il criterio di prossimità viene inteso in modo rigoroso (distanza non superiore ad 1 km).

3. A richiesta di FAL S.r.l., nel caso di apertura di nuove sedi, l'appaltatore dovrà assicurare l'estensione del servizio con ulteriori esercizi convenzionati, nelle vicinanze delle nuove sedi.

4. L'appaltatore dovrà comunicare a FAL s.r.l. l'eventuale motivata risoluzione del rapporto di convenzione con gli esercizi, provvedendo, entro i successivi trenta giorni dalla comunicazione, alla sostituzione con altrettanti esercizi, aventi gli stessi requisiti richiesti dal bando, dal disciplinare e dal capitolato, e garantendo le stesse condizioni contrattuali.

5. I buoni pasto, raccolti in blocchetti e numerati in ordine progressivo, saranno consegnati direttamente a FAL S.r.l. e nel quantitativo predeterminato dall'Ufficio competente.

6 I buoni pasto, suddivisi in blocchetti nominativi, correlati da elenco riepilogativo, dovranno pervenire entro 4 **giorni lavorativi dalla richiesta (o entro il diverso termine contenuto nell'offerta tecnica – punto 5.1 lett. d) del disciplinare**), che potrà essere effettuata anche per via telematica o per fax. La consegna dei buoni pasto sarà effettuata presso le sedi FAL di Bari e di Potenza, rispettivamente al C.so Italia n. 8 ed alla Via Vaccaro n. 189. Le spese di imballo, trasporto e consegna, sono comprese nel prezzo e sono a carico dell'Impresa.

ART. 7 - MODALITÀ DI UTILIZZO DEI BUONI PASTO

I dipendenti di FAL S.r.l. potranno usufruire dei buoni pasto, in conformità alle modalità e nei tempi fissati nelle prescrizioni contrattuali che regolano il servizio sostitutivo di mensa ai dipendenti.

ART. 8 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

1. Il valore facciale del buono pasto, come determinato all'art. 5 che precede, è di € 5.16 oltre IVA al 4%. Qualora **a seguito di accordi interni alle FAL con i propri dipendenti il valore facciale del buono dovesse essere modificato, lo sconto offerto dall'appaltatore verrà applicato sul nuovo valore netto stabilito.**
2. Quanto riportato dagli artt. 1 sino a 7 del presente capitolato costituisce obbligo dell'appaltatore il quale sarà tenuto ad adempiervi con la diligenza di legge.
3. Il buono pasto emesso dalla Ditta appaltatrice deve essere utilizzato dai dipendenti delle FAL esclusivamente nel rispetto delle norme che regolano il servizio sostitutivo di mensa.
4. Inoltre, per effetto di quanto sub 2 e 3 del presente articolo, l'aggiudicataria esonera FAL S.r.l. da ogni responsabilità a qualsiasi titolo nei riguardi di terzi. Inoltre Fal S.r.l. non assume alcun obbligo nei confronti degli esercizi convenzionati e la Ditta aggiudicataria si impegna a tenere FAL esonerata ed indenne da ogni presa. L'affidataria garantirà che presso i punti di ristoro convenzionati, i locali, il materiale per la somministrazione siano igienicamente ineccepibili e che eventuali disposizioni di qualsiasi genere, recanti pregiudizio per la correttezza del servizio appaltato, saranno eliminate entro 10 giorni dalla contestazione.
5. L'affidataria è obbligata a ritirare periodicamente i buoni pasto non utilizzati, senza oneri per FAL S.r.l., provvedendo alla loro sostituzione o all'emissione di note di credito o, se del caso, al rimborso del valore monetario già corrispostoLe.
7. La Ditta aggiudicataria dovrà fornire mensilmente alla Direzione Amministrativa di FAL s.r.l. un tabulato su supporto cartaceo, oltre che magnetico, contenente la descrizione della movimentazione dei buoni pasto ritirati dagli "esercizi pubblici convenzionati" nel mese precedente e dei rimborsi effettuati dalla Ditta aggiudicataria stessa nelle scadenze precedenti. Il tabulato dovrà:
 - essere numerato e datato in modo progressivo su base annua;
 - contenere l'indicazione dell'anno e del mese di riferimento dei buoni pasto rendicontati;
 - essere organizzato per Struttura di appartenenza dei dipendenti utilizzatori;
 - contenere l'indicazione in ordine alfabetico del cognome, nome e matricola dei dipendenti e la quantità dei buoni pasto rendicontati per ciascuno, raggruppati per codice e ragione sociale dell'esercizio ove sono stati consumati i pasti;
 - riportare gli importi parziali per Struttura di appartenenza dei dipendenti e il totale complessivo del valore dei buoni pasto rendicontati.
8. Il tabulato dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria, o da suo delegato.
9. In caso di contestazione su una o più informazioni contenute nel tabulato, la Ditta aggiudicataria, su specifica richiesta di FAL s.r.l., è impegnata a rilasciare un'attestazione di responsabilità sulla conformità dei dati riportati nel tabulato con quelli dei relativi buoni pasto.
10. Contestualmente al tabulato (in allegato ad esso e/o per posta elettronica) la Ditta aggiudicataria dovrà fornire un file in formato "solo testo" (ovvero in altro formato da concordare con la Direzione Amministrativa contenente analiticamente per ciascun buono pasto rendicontato un record a lunghezza fissa composto dai seguenti campi):
 - codice identificativo del buono pasto;
 - numero di matricola del dipendente utilizzatore;
 - cognome e nome del dipendente;
 - codice della Struttura di appartenenza del dipendente;
 - valore facciale del buono pasto;
 - anno di emissione del buono pasto;
 - anno solare di riferimento del buono pasto;
 - codice di emissione del buono pasto;

- numero progressivo del tabulato in cui è stata fatta la rendicontazione del buono pasto;
- data del tabulato in cui è stata fatta la rendicontazione del buono pasto;
- numero della fattura in cui è stato incluso il buono pasto;
- data della fattura in cui è stato incluso il buono pasto;
- codice dell'esercizio in cui è stato consumato il buono pasto;
- ragione sociale dell'esercizio in cui è stato consumato il buono pasto;
- località sede dell'esercizio in cui è stato consumato il buono pasto.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Non è consentita alcuna forma totale o parziale di cessione del contratto.

ART. 10 – PAGAMENTI

1. Il corrispettivo mensile corrispondente al valore dei buoni pasto utilizzati nel mese di competenza, sarà versato da FAL S.r.l. entro il mese successivo, fatto salvo l'accertamento secondo buona fede, della regolarità del servizio svolto.
2. Le fatture dovranno riportare il numero totale dei buoni pasto utilizzati, il corrispettivo totale ottenuto moltiplicando il numero dei buoni pasto consumati per il valore del buono, come offerto dall'impresa aggiudicataria, al netto del ribasso sul prezzo a base d'asta. L'assoggettamento all'aliquota IVA, nella misura di legge, dell'imponibile così ottenuto.
3. Il corrispettivo, come sopra indicato, è comprensivo di tutte le prestazioni richieste dal contratto e dal presente capitolato d'appalto che ne costituisce parte integrante. L'Impresa non potrà, pertanto, applicare alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.
4. L'Impresa, allegata alla fattura mensile, dovrà trasmettere a FAL S.r.l. una distinta, su "file", dei buoni pasto utilizzati presso ciascun locale convenzionato da ciascun dipendente.
5. In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese di bollo, se non corrisposte, nonché le spese per l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'appaltatore alla firma del contratto d'appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell'ammontare del corrispettivo offerto, ai sensi per gli effetti dell'art. 113, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/06.
2. La cauzione dovrà essere prestata esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà essere conforme, laddove applicabile, allo schema tipo 1.2 allegato al D.M. n. 123 del 12.04.2004.
3. La cauzione definitiva: - deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escusione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 4: lo svincolo avverrà con la progressione e le modalità indicate dal comma 3° dell'art. 113 cit. e la sua mancata costituzione comporterà la decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte di FAL S.r.l..

ART. 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno

contestati dall'Ufficio competente di FAL S.r.l. all'appaltatore che dovrà comunicare le proprie controdeduzioni, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine suddetto o non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio del suddetto Ufficio, saranno definitivamente applicate. La verifica degli eventuali inadempimenti avrà periodicità quadriennale con decorrenza dal giorno della stipula del contratto.

2. FAL S.r.l. potrà compensare crediti derivanti dall'applicazione delle penali, con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, ovvero rivalendosi sulla cauzione definitiva, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

3. L'appaltatore non può sospendere o interrompere il servizio con sua decisione unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con FAL S.r.l.. In caso di inadempienza per interruzione ingiustificata del servizio fino a giorni 10 (dieci), la misura della penale sarà pari al 5% dell'importo corrispondente alla spesa media mensile dei buoni pasto erogati da FAL S.r.l. nel quadriennio precedente. In caso di irregolare o ritardata consegna dei buoni pasto, per ogni giorno di ritardo l'Impresa pagherà una penale pari allo 0,5% del valore dei buoni pasto oggetto della mancata, ritardata o irregolare consegna. La medesima penalità si applica in caso di esito negativo dei controlli di cui all'art. 13. Nel caso di errori nella composizione dei plachi o nella spedizione dei buoni pasto, l'appaltatore, comunque si impegna ad effettuare una nuova fornitura entro 4 (quattro) giorni lavorativi dalla data di contestazione per l'errata consegna, senza costi aggiuntivi per FAL S.r.l..

4. L'ammontare delle penali non dovrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale del valore dell'appalto aggiudicato. In caso l'importo suddetto venga superato, FAL S.r.l. ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. (v. *infra*).

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., potrà altresì essere dichiarato risolto da FAL S.r.l. quando ricorrano inadempienze dell'appaltatore rispetto al capitolato ed alla normativa in materia.

2. Le FAL, previa comunicazione scritta all'appaltatore, ha diritto di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l'incameramento della cauzione definitiva e la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno all'Impresa appaltatrice e facendo salva l'applicazione delle penali, nelle seguenti ipotesi:

- qualora l'appaltatore risulti sprovvisto delle autorizzazioni e licenze richieste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del contratto, durante il periodo di vigenza contrattuale;
- qualora l'appaltatore non si adegui alle prescrizioni contenute nell'art. 285 del D.p.r. n. 207/2010 nei termini in esso previsti;
- in caso di inadempimento, da parte del RTI o del Consorzio Ordinario o del GEIE aggiudicatario, delle prescrizioni di cui all'art. 4, punto A.1.q) del disciplinare di gara consistenti nell'obbligo di prestazione del servizio nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione indicata in sede d'offerta;
- ove l'appaltatore addivenga alla cessione del contratto;
- qualora l'appaltatore sospenda o interrompa unilateralmente e senza valide giustificazioni l'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni, e arrechi grave nocimento a FAL S.r.l.;
- in caso di fallimento dell'appaltatore;
- qualora l'appaltatore superi il limite di penalità del 10% dell'ammontare del corrispettivo globale del valore contrattuale dell'appalto aggiudicato,
- nel caso si accerti che l'appaltatore non rispetta gli impegni assunti in sede di formulazione dell'offerta tecnica; nel caso il numero dei locali convenzionati sia ridotto di oltre il 3% rispetto a quello indicato in sede di gara; in relazione al prezzo del rimborso dei buoni pasto ed in relazione al termine per il pagamento;

- in caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
 - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente.
3. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, l'appaltatore, oltre all'immediato incameramento della cauzione definitiva prestata, sarà tenuto al risarcimento di tutti i maggiori danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese che FAL S.r.l. andrà a sostenere.

ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L' appaltatore con la sottoscrizione del presente capitolato acconsente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., al trattamento dei propri dati per tutte le esigenze connesse all'espletamento della gara, nonché per quelle legate alla stipulazione del contratto.

ART. 15 – SUBAPPALTO

L'appaltatore che avrà dichiarato di volersi avvalere del subappalto in sede di presentazione dell'offerta, dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui all'art. 118 del D.lgs. 163/2006.

ART. 16- OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1. L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente appalto, e se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le successive modifiche ed integrazioni, che potessero intervenire nel corso della conduzione ed in genere in ogni contratto applicabile della località che per la categoria sia successivamente stipulato. L'appaltatore si obbliga ad applicare i su indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L'appaltatore si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori.
2. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalle precedenti norme, accertate dalle FAL o segnalate dall'Ispettorato del Lavoro, verrà data comunicazione all'Istituto appaltatore e anche, se del caso, dell'Ispettorato suddetto, della inadempienza accertata.
3. Tutti i lavoratori dovranno essere assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. L'inosservanza costituisce causa di risoluzione del contratto a termini dell'art. 1456 c.c. come previsto all'art. 13, n. 3, del presente capitolato.

ART. 17 - GARANZIA PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI

L'appaltatore assume ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose che potessero derivare per fatto dello stesso o dei suoi dipendenti durante l'espletamento del servizio. All'uopo l'appaltatore dovrà stipulare un'apposita assicurazione per un massimale minimo di € 1.000.000,00 impegnandosi a produrre copia della relativa polizza. La stipulazione della polizza di cui innanzi non solleva l'appaltatore da ulteriori e maggiori responsabilità che dovessero derivare dal servizio.

ART. 18 – CONTROVERSIE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. In caso di controversie dipendenti dall'esecuzione, dall'applicazione o dall'interpretazione del presente contratto, il foro competente esclusivo è quello di Bari, con esclusione di qualsiasi altro foro.
2. L'appaltatore deve dichiarare al momento della sottoscrizione del contratto il proprio domicilio legale in Bari.

ART. 19 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' (ART. 3, L.N. 136/2010)

1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante -ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per legge e per contratto- della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'appaltatore è a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di cui al presente appalto, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 20 – SPESE E TASSE

Tutte le spese e tasse relative e/o conseguenti alla stipula del contratto (bolli, registrazione, spese di riproduzione, etc.) saranno per intero a carico della Ditta aggiudicataria.

ART. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si applicano le disposizioni in materia, contenute nella vigente normativa di legge e regolamentare.

Luogo e Data

LA DITTA

FAL SRL

CLAUSOLE VESSATORIE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e ss. c.c. la Ditta _____ approva espressamente gli articoli 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17 e 18 del presente atto.

Luogo e Data

LA DITTA

Bari, lì 24/10/2011

Il Responsabile del Procedimento
Dr. Vito Lamaddalena